

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

DOCUMENTO DI SINTESI PREVENTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI RILASCIO DI GARANZIA ORDINARIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA

TRA

CONFIDARE S.C.p.A. (a seguire il Confidi/l'Azienda), sede Legale in Torino Via dell'Arcivescovado 1 CAP 10121, Codice fiscale 80093390013 - P.Iva 09331900010 - Codice ABI 19505, Iscritta Albo Cooperative n. A114274 - R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

E

Socio (a seguire il Cliente), codice fiscale n.

FINANZIAMENTO/AFFIDAMENTO (indicare tipologia e finalità) IMPORTO € DURATA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

- 1) Versamento Diritti di segreteria / costo istruttoria pratica con assistenza finanziaria:**
- costo istruttoria pratica pari ad euro 150,00 già corrisposto in fase antecedente all'istruttoria della pratica di garanzia;
 - versamento corrispettivo per diritti di segreteria pari ad Euro (calcolo sul doppio della garanzia);
 - corrispettivo per il servizio visure (e/o similari) e spese postali pari ad Euro
- 2) Versamento azioni sociali integrative n.** del valore di Euro 51,60 per un importo complessivo pari ad Euro (calcolo su doppio della garanzia). Qualora l'importo erogato differisse per difetto rispetto alla richiesta, il confidi procede alla verifica e al ricalcolo in riduzione del n. di azioni da addebitare al cliente;
- eventuale surplus azionario pari al%, corrispondente a n. azioni del valore di Euro 51,60 cadauna per un importo complessivo di Euro (calcolo su importo del finanziamento/affidamento, qualunque sia la percentuale di garanzia)
- 3) Versamento commissione di garanzia un tantum:**
- Commissione una tantum a titolo di gestione rischio e monitoraggio* pari ad Euro (calcolo su doppio della garanzia, moltiplicato per la durata del finanziamento/affidamento, fatto salvo – in caso di durata inferiore a 6 mesi – un minimale calcolato su 6 mensilità). La commissione una tantum è compresa tra lo 0,50% e l'1,12% annuo, a seconda di rating interno del cliente, sia per i finanziamenti a medio lungo termine (qualunque sia la finalità) sia per i crediti a breve termine. Per operazioni con durata > 84 mesi, oltre il 7° anno, si applica una commissione annuale (o frazione di anno), identica per tutte le classi di rating, pari allo 0,30% che viene ridotta allo 0,15% nel caso di operazioni ipotecarie (il calcolo è sempre effettuato sul doppio della garanzia e moltiplicato per il numero di anni o frazioni di anno successivi al 7°).
 - Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi* pari ad Euro (calcolo su doppio della garanzia)
 - Operazioni con durata fino a 12 mesi = 1,15% ridotto all' 1,04% in presenza di riassicurazione e allo 0,23% in caso di controgaranzia MCC
 - Operazioni con durata > a 12 mesi e fino a 24 mesi = 1,95% ridotto all'1,76% in presenza di riassicurazione e allo 0,39% in caso di controgaranzia MCC
 - Operazioni con durata > a 24 mesi = 2,75% ridotto al 2,48% in caso di riassicurazione e allo 0,55% in caso di controgaranzia MCC
 - Operazioni ipotecarie: le percentuali di cui sopra sono sempre soggette ad una riduzione del 50% (calcolo sempre su doppio della garanzia)
- 4) Eventuali servizi aggiuntivi:** se fruiti, il relativo costo risulta già versato dal cliente in fase antecedente all'istruttoria della pratica di garanzia
- Servizio "Pico – Procedura Integrata Consulenza": (indicare con una X se fruito): SI per un importo pari ad Euro
 - Rimborso spese per una o più visite presso il cliente: (indicare con una X se fruito): SI per un importo pari ad Euro
 - Servizio "Richiesta preventiva": (indicare con una X se fruito): SI per un importo pari ad Euro (in caso di erogazione del finanziamento/affidamento assistito da controgaranzia MCC, il relativo costo viene decurtato dal corrispettivo di cui al punto 1.b e/ 3.a in misura pari ad euro 300,00)

Dichiaro/Dichiariamo di aver letto e compreso il Foglio Informativo sottoscritto e consegnato, di accettare il Documento di sintesi preventivo a buon fine della relativa proposta di contratto e di essere a conoscenza che:

- Il calcolo del corrispettivo per diritti di segreteria, qualunque sia la percentuale di garanzia – pertanto, anche in caso di garanzia diversa dal 50% - deve essere effettuato su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata;
- Il calcolo delle azioni sociali integrative, qualunque sia la percentuale di garanzia – pertanto, anche in caso di garanzia diversa dal 50% - deve essere effettuato su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata ed è indipendente dalla durata del finanziamento/affidamento;
- il calcolo dell'eventuale surplus azionario deve sempre essere effettuato sul valore nominale del finanziamento/affidamento ed è indipendente dalla durata di quest'ultimo;
- il calcolo della commissione di garanzia una tantum per gestione rischio e monitoraggio e del contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il fondo rischi, qualunque sia la percentuale di garanzia – pertanto, anche in caso di garanzia diversa dal 50% - deve essere effettuato su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata;
- la consegna del presente Documento di Sintesi preventivo non impegna le parti alla stipula del contratto;
- il presente Documento di Sintesi preventivo è valido qualora la relativa proposta di contratto venga presentata all'Organo Deliberante del Confidi entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna; decorso tale termine s'intenderà in ogni caso decaduto;
- in caso di Sua/Vostra accettazione parziale o ridotta della proposta di contratto, il corrispettivo per diritti di segreteria, le azioni sociali integrative, la commissione una tantum per gestione rischio e monitoraggio e il contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi saranno ridotti in misura proporzionale e saranno resi espliciti nella comunicazione al socio di delibera della garanzia e nel Documento di Sintesi definitivo;
- il presente Documento di Sintesi preventivo sostituisce ogni eventuale altro Documento di Sintesi preventivo rilasciato in data antecedente relativo alla medesima operazione;
- in caso di **errore materiale** nella compilazione del Documento di Sintesi preventivo (ad esempio, rispetto alle condizioni riportate sul Foglio Informativo), ovvero nel caso in cui CONFIDARE S.C.p.A. deliberi una **variazione peggiorativa delle condizioni economiche** rispetto a quelle qui riportate, dopo la ricezione della proposta di contratto e prima della conclusione del medesimo, il presente Documento di Sintesi preventivo sarà sostituito con il Documento di Sintesi definitivo che sarà inviato a mezzo Pec o raccomandata AR e che sarà valido ed efficace soltanto in caso di mia/nostra nuova accettazione da esprimersi per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione (non vale la regola del silenzio assenso) e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da esercitarsi entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, o, se successivo, dal momento in cui riceverò/riceveremo tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1 del TUB.

....., il .../.../.....

Firmato (il Cliente).....

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

PROPOSTA DI CONTRATTO

Il sottoscritto (socio/cliente), con la presente proposta di finanziamento/affidamento avanzata a CONFIDARE S.C.p.A. con sede in Torino CAP 10121, Via dell'Arcivescovado 1 - Codice ABI 19505 - Codice fiscale 80093390013 P.Iva 09331900010 - Iscritta Albo Cooperative n. A114274 - R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

DICHIARA

- di essere consapevole dell'esistenza di una convenzione stipulata tra CONFIDARE S.C.p.A. e le Banche o gli Intermediari indicati in domanda, e, pertanto, presenta domanda a CONFIDARE S.C.p.A. al fine di ottenere una facilitazione per la concessione di uno o più finanziamenti/affidamenti da parte delle stesse Banche o Intermediari, tramite il rilascio di una o più garanzie collettive dei fidi, da regolarsi tramite i conti correnti intrattenuti presso questi ultimi istituti convenzionati; restano escluse da quanto citato le Società di leasing;
- di essere consapevole e di accettare che le garanzie saranno disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere fiscale e valutario, dalle condizioni generali sotto riportate;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, il contratto sarà **concluso**:
 - in caso di approvazione integrale della domanda presentata, verrà inviata lettera raccomandata AR o equivalente PEC, contenente la comunicazione di ammissione al finanziamento/affidamento così come deliberato da CONFIDARE S.C.p.A. comprensiva del "Documento di Sintesi definitivo" quale frontespizio del presente contratto.
 - in caso di approvazione parziale e/o ridotta e/o condizionata, verrà inviata lettera raccomandata AR o equivalente PEC, contenente la comunicazione di ammissione - parziale e/o ridotta e/o condizionata al finanziamento/affidamento così come deliberato da CONFIDARE S.C.p.A., comprensiva del "Documento di Sintesi definitivo" quale frontespizio del presente contratto, (che rappresenterà **controproposta contrattuale** del Confidi), alla quale dovrà seguire espressa accettazione o diniego entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della raccomandata AR o della PEC, mediante invio di comunicazione scritta (fax, PEC o raccomandata AR); decorsi i cinque giorni lavorativi senza alcun riscontro positivo o negativo, la controproposta contrattuale si riterrà NON accettata e non si procederà a dar corso alla garanzia. NON si applica la regola del silenzio assenso
 - E' sempre fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del cliente secondo quanto previsto dall'art. 125-ter del TUB: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125 - bis, comma 1 del TUB. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies del Codice del consumo.

In ogni caso, il sottoscritto dispensa CONFIDARE S.C.p.A. dall'onere di riprodurre per conformità, nelle comunicazioni di ammissione al finanziamento, il testo della presente proposta contrattuale e conviene che le eventuali comunicazioni di ammissione al finanziamento saranno riferite ognuna a ciascuno dei finanziamenti deliberati, integralmente ovvero in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata, con la domanda presentata e che il Documento di Sintesi definitivo non sarà cumulativo ma singolo per finanziamento.

OGGETTO DEL CONTRATTO

CONFIDARE S.C.p.A. garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente a prima richiesta del Soggetto Finanziatore e senza eccezioni, il puntuale e integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite previste dal contratto di Finanziamento e fino ad un importo massimo di euro (...../.....) ("Importo Massimo Garantito").

La Garanzia costituisce un impegno del Garante diretto, irrevocabile, autonomo dal rapporto sottostante e non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio. La Garanzia conserverà impregiudicata la propria esistenza, validità, efficacia e opponibilità indipendentemente dall'esistenza, validità, efficacia ed opponibilità del Contratto, incluse eventuali modifiche dello stesso, e/o delle Obbligazioni Garantite. La Garanzia non può essere, pertanto, interpretata come una fideiussione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e seguenti del codice civile e, pertanto, non potranno trovare applicazione, a titolo esemplificativo, gli articoli 1944 (Obbligazioni del fideiussore), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) e 1957 (Scadenza dell'obbligazioni principale) del codice civile.

La validità della garanzia presuppone, quale elemento imprescindibile, che l'impresa socia abbia versato le spettanze di competenza del Confidi al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento, tramite bonifico bancario eseguito dal Soggetto Finanziatore su ordine del cliente, pena l'inefficacia della garanzia medesima.

A fronte del presente contratto vengono rilasciate le fidejussioni personali di

Il presente contratto è regolato dalle disposizioni di seguito riportate, oltreché dal frontespizio, Documento di Sintesi indicanti le condizioni economiche e il piano di ammortamento.

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

NORME CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

1. Nei rapporti con il Cliente, il Confidi è tenuto a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c., nonché alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza dei rapporti con i clienti.
2. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e il Confidi, il Cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
È inoltre possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi.
Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
3. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti al Confidi, sono inviate alla Sede Centrale o presso l'indirizzo Pec sede@pec.confidare.it.
4. L'invio al Cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel presente documento. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata mediante comunicazione scritta.
Le comunicazioni, le notifiche e l'invio delle rendicontazioni periodiche vanno fatte dal Confidi all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto con le modalità prescelte e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti di eventuali contestatari e/o garanti.
All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire al Confidi i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
Il Cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa della correttezza e della veridicità delle informazioni e dei dati forniti al Confidi.
5. Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Confidi si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
6. Sul presente contratto di garanzia diretta il Cliente si obbliga a corrispondere a CONFIDARE S.C.p.A. tutte le competenze indicate nel documento di sintesi.
7. La garanzia avrà, di norma, la durata prevista dal contratto di finanziamento/affidamento sottoscritto con il Soggetto Finanziatore e sarà resa esplicita nel certificato di garanzia consegnato al medesimo.
8. CONFIDARE S.C.p.A. pagherà, entro il termine previsto dalla convenzione con il Soggetto Finanziatore, la somma che quest'ultimo richiederà (escussione della garanzia) in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, secondo le procedure previste dalle convenzioni, "primo o dopo" che il Soggetto Finanziatore tenti direttamente il recupero della somma dal cliente o da eventuali garanti del cliente. Il Cliente e gli eventuali garanti del Cliente dovranno rimborsare a CONFIDARE S.C.p.A. senza ritardo e a semplice richiesta, con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che CONFIDARE S.C.p.A. ha pagato a titolo di escussione della garanzia al Soggetto Finanziatore (surrogazione ex articolo 1949 del codice civile), ad esclusione del caso di posizioni gestite mediante saldo e stralcio per le quali la surroga ex art. 1949 codice civile non avrà seguito. In caso di escussione della garanzia CONFIDARE S.C.p.A. non è tenuto a comunicare preventivamente l'evento al Cliente.
9. Il cliente deve versare (capitale + interessi), nel rimborso delle somme dovute a CONFIDARE, gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore, in caso di ritardato pagamento che superi i dieci giorni.
10. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a mero titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), il Cliente accorda specificamente al Confidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93. Più precisamente, il Confidi invierà al Cliente, con la modalità convenuta, una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo attualmente di due mesi.

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

11. Dopo ogni pagamento eseguito in forza della garanzia rilasciata da CONFIDARE S.C.p.A., quest'ultimo è surrogato nei diritti che il creditore vanta nei confronti del debitore principale, che si obbliga a rimborsare a CONFIDARE S.C.p.A. le somme da questo pagate, a semplice richiesta.
12. Fatta salva la surrogazione prevista dagli articoli 1202 cod. civ. e 120 quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), CONFIDARE S.C.p.A. può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione nel credito del Confidi o nelle garanzie che l'assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.
13. Sono a carico del Cliente gli oneri tributari connessi al presente contratto, le spese che il Confidi dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del Cliente, nonché le spese relative ad attività compiute dal Confidi in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il Cliente.
14. CONFIDARE S.C.p.A. si riserva di avvalersi di contratti di garanzia diretta con istituzioni pubbliche per la protezione del proprio credito, come pure eventualmente di cedere il proprio credito ad altri soggetti senza la possibilità del Cliente di opporre alcuna eccezione. Qualora l'operazione sia ammessa alla garanzia diretta rilasciata dal soggetto pubblico, il Cliente s'impegna a fornire tutta la documentazione prevista e a porre in essere i comportamenti necessari per favorire l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte.
Nel caso in cui la garanzia di CONFIDARE S.C.p.A. sia ammessa alla garanzia diretta concessa con risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altri Enti Pubblici, l'agevolazione concessa in Equivalente Sovvenzione Lorda sarà pari a quanto riportato sul regolamento del Fondo ed indicato sul modulo che verrà sottoscritto (dichiarazione De Minimis).
15. Il debitore principale riconosce che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro CONFIDARE S.C.p.A. in relazione ai pagamenti da questi eseguiti in favore del creditore, in adempimento della garanzia a prima richiesta.
16. Le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modifiche o integrazioni, se dovute, saranno inoltrate con le modalità sotto riportate, con cadenza annuale, entro tre mesi da fine anno. Nessun costo sarà addebitato al cliente. Analogamente il confidi darà comunicazione della delibera dello stato di revoca e di sofferenza del cliente con le modalità sotto riportate.
La variazione dell'indirizzo non sarà efficace se non tempestivamente comunicato al Confidi tramite raccomandata AR o PEC facendo fede la data di ricevimento.

Modalità con le quali inviare le comunicazioni periodiche

In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d. lgs. 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:

- o in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- o in forma elettronica mediante invio all'indirizzo Pec comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto.

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- CONFIDARE S.C.p.A. presso la sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado 1;
- Il Cliente, anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo indicato nella acclusa proposta di fidejussione

17. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il **Foro di Torino**.

....., il / /

Firmato (il Cliente)

Approvo/approviamo espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui ai punti:

2. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
4. Variazioni di condizioni contrattuali.
5. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte.
10. Modifica unilaterale dei prezzi e condizioni contrattuali
12. Pagamento dei terzi.
13. Recupero di spese e oneri tributari.

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

15. Eccezioni.

17. Foro competente

....., il / /

Firmato (il Cliente).....

Dichiaro/Dichiariamo di aver trattenuto copia della presente proposta di contratto composta complessivamente da n. 4 pagine numerate che vengono da ultimo sottoscritte e che mi/ci è stato consegnato un preventivo del "Documento di sintesi" che diverrà definitivo solo a buon fine della presente proposta di contratto.

....., il / /

Firmato (il Cliente).....

Allega copia del documento di identità e del C.F.